



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 19 settembre 2017

**DETERMINAZIONE N. 70/AMM: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA EINAUDI E PER LA SEDE STACCATA DI BRENO - PERIODO: 1.10.2017 - 31.12.2017.
CIG: Z351F9BA8E**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la determinazione n. 111/AMM del 23.11.2016, con la quale si è aderito alla convenzione ARCA Lombardia, denominata "Energia elettrica 4 - lotto 3", attiva dal 3/10/2016 al 3/10/2017 (termine poi prorogato al 31/12/2017), con la ditta Edison Energia S.p.A. di Milano, per la fornitura di energia elettrica in media tensione per la sede di Brescia e in bassa tensione per la sede staccata di Breno, per il periodo 1.2.2017 - 30.9.2017, ad un prezzo fisso e invariabile per tutta la durata della convenzione;

visto il nuovo Codice degli appalti D.Lgs 50/2016, in vigore dal giorno 19 aprile 2016;

richiamato l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "contratti sotto soglia" il quale prevede al comma 2 lett. a) che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, possa avvenire mediante affidamento diretto procedendo attraverso (comma 6) un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

viste, altresì, le nuove indicazioni emanate il 6/7/2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) relative alle procedure per la gestione delle gare;

preso atto delle modifiche apportate dalla normativa "spending review" (D.L. 7.5.2012, n. 52, convertito nella L. 6.7.2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifica apportata all'art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le PA sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

considerato che Arca-Sintel, il sistema telematico di

negoziazione messo a disposizione dalla Centrale regionale lombarda per lo svolgimento delle relative procedure, è legittimamente utilizzabile per lo svolgimento delle procedure di acquisto in alternativa al Mepa (parere n. 312 del 18 luglio 2013 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti);

visti gli atti di indirizzo, adottati con determinazioni n. 68/SG del 4.7.2016 e n. 44/SG del 11.4.2017, i quali prevedono che, in ambito di affidamenti sotto soglia dei 40.000 euro, si proceda con invito a presentare offerta a 2 concorrenti, elevato a 3, nel caso in cui si inviti a partecipare il fornitore uscente;

accertato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 della L. 488/99, come da ultimo modificata dal D.L. 168/2004, convertito con modificazioni in L. 191/2004, che Consip S.p.A. ha, alla data odierna, attivato una convenzione per la fornitura oggetto del presente servizio;

vista la convenzione Consip S.p.A. "Energia elettrica 14", attiva dal 3/11/2016 per 12 mesi, per il lotto 2 (Lombardia, Liguria), che aggiudica ad Iren Mercato S.p.A. di Genova la fornitura di energia elettrica, sia a prezzo fisso che variabile;

preso atto che sul portale Consip si comunicava, in data 23/1/2017 e 9/6/2017, per il lotto 2 della convenzione "Energia Elettrica 14", che la capienza di energia elettrica si era esaurita sia per il prezzo fisso che per quello variabile, e che non era quindi più possibile aderire alla suddetta convenzione;

preso atto che il termine presunto di fine procedimento gara della prossima convenzione Consip per l'energia elettrica, in lavorazione da luglio 2017, è indicato entro la fine di novembre 2017, come comunicato dalla referente Consip per questa Camera in data 13/7/2017;

viste le mail del 4/7/2017, prot. 21817/2017, con la quale l'attuale fornitore Edison Energia comunica l'impossibilità sia di prorogare l'adesione alla convenzione ARCA che l'eventuale mantenimento, oltre il periodo di scadenza fissato al 30/9/2017, dei prezzi praticati in convenzione, e del 25/7/2017, prot. 21823/2017, con la quale lo stesso fornitore conferma, nonostante la scadenza della convenzione sia stata prorogata al 31/12/2017, l'impossibilità di rimanere oltre il termine previsto del 30/9/2017;

vista, altresì, la comunicazione inviata da ARCA Lombardia con mail del 13/7/2017, prot. 21820/2017, con la quale si comunica l'avvio "in tempi brevi" di una nuova gara per la fornitura di energia elettrica;

verificato quindi che per la fornitura di energia elettrica non saranno attivi in tempo utile per un'adesione all'1/10/2017 né convenzioni su Consip né convenzioni su Arca Sintel;

ricordato che nel 2016, trovandosi nella medesima impossibilità ad aderire a convenzioni sul mercato elettronico, per ragioni di economicità e trasparenza, si era lanciato su Sintel un avviso esplorativo, aperto a tutti gli operatori registrati, per "manifestazione di interesse" sulla base dei prezzi offerti nella convenzione Consip in scadenza e non più disponibile, al fine di inviare successivamente una richiesta di offerta diretta ai fornitori che si fossero resi disponibili ma non era pervenuta alcuna manifestazione di interesse;

ritenuto quindi opportuno, anche alla luce di quanto sopra ricordato, non procedere autonomamente all'espletamento di una richiesta di offerta sul portale Sintel, vista la difficoltà ad ottenere offerte per quantitativi di energia minimi e irrilevanti per i fornitori che partecipano invece alle gare europee bandite per tutte le pubbliche amministrazioni da Consip e Arca Lombardia per quantitativi esponenzialmente superiori;

preso atto che, nel caso di mancata scelta di un fornitore, allo scadere della convenzione ARCA in essere si passerebbe automaticamente in regime di salvaguardia (in quanto ente pubblico intestatario di almeno un sito in media tensione): la fornitura verrebbe quindi gestita dall'esercente la salvaguardia, ovvero da un fornitore selezionato attraverso procedura concorsuale pubblica (di cui alla legge 125/07), aperta a tutti gli operatori interessati, alle condizioni economiche stabilite sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23/11/2007;

preso atto che, per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2018, Enel Energia SpA di Roma è stata individuata quale esercente la salvaguardia anche per la Lombardia;

preso atto, altresì, che i prezzi applicati in servizio di salvaguardia sono stabiliti in base alle:

- disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI);
- modalità di calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione;

ritenuto quindi opportuno, in attesa dell'attivazione delle nuove convenzioni per l'energia elettrica Consip e ARCA, passare per 3 mesi, dall'1/10/2017 al 31/12/2017, prorogabili eventualmente fino all'attivazione di almeno una delle convenzioni, al regime di salvaguardia, con l'esercente Enel Energia SpA di Roma, vincitore della procedura concorsuale pubblica sopracitata, per la fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia (media tensione) e per la sede staccata di Breno (bassa tensione), per una spesa prevista di € 37.000,00 - IVA 22% esclusa;

considerato che la fornitura di energia è costantemente monitorata dall'ufficio provveditorato nell'ambito della gestione contrattuale sia relativamente alla tariffa applicata in tutte le sue componenti (quota energia, dispacciamento, trasporto, distribuzione, oneri di sistema, ecc) che relativamente ai consumi con attenzione al trend di consumo degli anni pregressi, delle temperature stagionali ed alle attività soprattutto convegnistiche che si svolgono nella sede;

richiamato il Regolamento per incentivi per il RUP - approvato con deliberazione del Consiglio n. 10/C del 5/7/2017 - che stabilisce le modalità di costituzione del fondo per le funzioni tecniche per il RUP e i rispettivi collaboratori (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016) ed in particolare l'art. 7 che stabilisce, le seguenti percentuali:

Beni e servizi	
Procedure sino a € 39.999	1,25%
Procedure da € 40.000 alla soglia comunitaria	1,80%
Procedure oltre la soglia comunitaria	1,25%

calcolate sull'importo per l'affidamento di beni o servizi che rivestano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. complessità della procedura
2. complessità nella direzione del contratto come per la fornitura in oggetto;

richiamato l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli oneri inerenti alle funzioni tecniche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

richiamata la determina n. 44/SG del 11/4/2017 con la quale è stato incaricato il provveditore per la funzione di RUP per ogni procedura di acquisto di beni, servizi e lavori per la Camera di Commercio;

considerato pertanto opportuno vincolare la quota di € 462,50 pari al 1,25% di € 37.000,00 valore dell'affidamento, per la costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per il RUP e collaboratori (nella misura del 80%), e l'acquisto di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (nella misura del 20%), come previsto dall'art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di corresponsione al RUP e collaboratori;

visto l'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2017, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 04.01.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di aderire dall'1.10.2017, presumibilmente per 3 mesi, al regime di salvaguardia con Enel Energia Spa di Roma per la fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia e per la sede staccata di Breno, per una spesa complessiva prevista di € 45.140,00 (IVA 22% compresa);
- b) di imputare la spesa derivante dal presente contratto, di cui al punto a), per l'importo previsto di € 44.810,00 - IVA 22% compresa - per la sede di Brescia e di € 330,00 - IVA 22% compresa - per la sede staccata di Breno, al conto 325002 "oneri consumo acqua ed energia elettrica" del budget direzionale D099 "oneri comuni";
- c) di vincolare la somma di € 462,50 per la costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per il RUP e collaboratori e l'acquisto di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, al conto 325002 "oneri consumo acqua ed energia elettrica" del budget direzionale D099 "oneri comuni";
- d) di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle somme accantonate nel "Fondo Incentivi per le funzioni tecniche".

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)